




REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



**Oggetto – Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.**

**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 21 ottobre 2015.**

	FIRMA
<b>EUGENIO GIANI – PRESIDENTE</b>	
<b>LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE</b>	
<b>MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE</b>	
<b>GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO</b>	
<b>ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO</b>	

## **Proposta di legge**

### **Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.**

Sommario

#### **PREAMBOLO**

Art. 1 - Elenco regionale e logo. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012

Art. 2 - Calendario. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 5/2012

Art. 3 - Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 5/2012

Art. 4 - Comitato regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

Art. 5 - Contributi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012

#### **PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale.

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v) dello Statuto

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana intende valorizzare le associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, per consentire una più efficace azione delle stesse nel loro ruolo di testimoni della memoria storica della collettività regionale;
2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra, provvedere a dare maggiore e comprovata visibilità alle stesse, con la previsione di un apposito logo identificativo e con un più incisivo apporto del Comitato regionale nella programmazione di iniziative regionali;
3. E' opportuno disporre un minor aggravio degli oneri posti a carico dei comuni in tema di verifica del perdurante possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Approva

la presente legge

Art. 1

*Elenco regionale e logo. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012*

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituita dalla seguente: "Elenco regionale e logo identificativo".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:  
"2. L'elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre di ogni anno."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012, è aggiunto in fine il seguente:  
"2 bis. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell'elenco possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo, recante la dicitura di "Associazione storica della Regione Toscana" o "Manifestazione storica della Regione Toscana". Con deliberazione della Giunta regionale è definito il logo e sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso dello stesso."

Art. 2

*Calendario. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 5/2012*

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

*Calendario annuale delle manifestazioni storiche*

1. Sulla base dell'aggiornamento di cui all'articolo 3 comma 2, la Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Regione Toscana relativo all'anno successivo.
2. Ampia diffusione al calendario è data nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Toscana previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

### Art. 3

#### *Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 5/2012*

1. L'articolo 6 della l.r. 5/2012, è sostituito dal seguente:

#### *“Art.6*

#### *Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale*

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale, la quale si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'articolo 7.
2. I requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono verificati con periodicità annuale e la verifica della loro mancanza comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale.”

### Art.4

#### *Comitato regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c) e due vice presidenti, scelti uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera a) e uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera b).”

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“8 bis. La Regione può avvalersi del Comitato per la realizzazione di proprie iniziative di ricostruzione e rievocazione storica.”

### Art.5

#### *Contributi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012*

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. I contributi, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 3.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Ai fini della concessione dei contributi sono emanati bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

3 ter. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda per ciascun bando. È consentita la presentazione di più domande quanto esse siano distintamente riferite a manifestazioni diverse iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).”

## **Relazione illustrativa**

La proposta di legge, in relazione alle motivazioni esposte nel preambolo, provvede ad alcune modifiche dell'articolato originario, al fine di consentire di superare alcune difficoltà applicative della disciplina verificatesi nei tre anni dall'entrata in vigore.

L'articolo 1 dispone un'anticipazione della pubblicazione dell'elenco al 30 novembre rispetto al 31 dicembre, nonché prevede, ex novo, un logo identificativo, definito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, per le associazioni e manifestazioni storiche iscritte nell'elenco regionale.

L'articolo 2 dispone, ex novo, il calendario annuale delle manifestazioni storiche, approvato entro il 31 dicembre dalla Giunta regionale, a seguito della pubblicazione dell'elenco regionale di cui all'articolo 1, così da consentirne la massima diffusione.

L'articolo 3 dispone le funzioni di vigilanza sul perdurante possesso dei requisiti alla competente struttura regionale e non più ai comuni.

L'articolo 4 dispone sulla nomina dei due vicepresidenti del Comitato da scegliersi uno tra i consiglieri regionali ed uno tra i sindaci. Prevede inoltre espressamente il ruolo di consulenza del Comitato per iniziative della Regione.

L'articolo 5 dispone sulla concessione dei contributi, che deve avvenire su progetti e per bandi pubblici.

La proposta di legge non necessita di norma finanziaria in quanto non sono previsti nuovi oneri per il bilancio regionale.